



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Disposizioni concernenti l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché la riforma dello stato giuridico dei docenti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, coerentemente con l'articolo 33 e con l'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, reca norme generali sull'istruzione e sul rafforzamento del processo dell'autonomia scolastica avviato con l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Nel nostro Paese l'attribuzione dell'autonomia alle scuole è avvenuta nel quadro di un generale processo di ammodernamento della pubblica amministrazione, ma attualmente la vera autonomia scolastica è ancora solo un auspicio, sottoposta com'è a fortissime limitazioni.

I limiti di questa autonomia sono sempre di più e gravano sugli aspetti organizzativi e gestionali, sui compiti della dirigenza scolastica, troppo condizionata da logiche di tipo burocratico, sulla comunità professionale dei docenti, sul processo di insegnamento e di apprendimento che si svolge nelle scuole, sulle famiglie sempre meno presenti e sugli studenti che hanno diritto a un sistema scolastico ed educativo all'altezza delle sfide che la nostra società dovrà affrontare. Questo rende indifferibile una riforma che riguarda il sistema di governo delle istituzioni scolastiche, lo stato giuridico dei docenti e la partecipazione delle famiglie.

Con questo disegno di legge si intende proporre un modello di *governance* delle istituzioni scolastiche basato sui criteri della partecipazione e della responsabilità a ogni livello del processo decisionale, che valorizzi, nel contempo, la dimensione di comunità di apprendimento, di comunità professionale e di comunità educativa proprie di ogni istituzione scolastica. Ciò implica una profonda modificazione degli organi di go-

verno delle istituzioni scolastiche e del loro funzionamento, la riforma dello stato giuridico dei docenti, per rendere finalmente possibile anche in Italia una progressione della loro carriera basata sul merito oltre che sull'anzianità di servizio e il superamento della distinzione tra scuole statali e non statali, che consenta la libertà di scelta educativa delle famiglie.

La riforma degli organi collegiali della scuola degli anni Settanta ha cercato di superare il centralismo dello Stato, ma ha mostrato, quasi subito, tutti i suoi limiti. I poteri riconosciuti agli organi collegiali sono stati di fatto esautorati dall'eccessivo formalismo centralistico, dalla mancata chiarezza sui ruoli e sui compiti delle componenti scolastiche, della presenza, a livello distrettuale e provinciale, di soggetti che hanno di fatto annullato il peso dei genitori e degli studenti, nonché dalla limitatezza delle risorse. Ciò ha determinato una continua deresponsabilizzazione della componente dei genitori e l'affievolirsi della loro partecipazione.

Queste considerazioni portano a prefigurare una consistente e radicale modifica del modello di gestione delle istituzioni scolastiche, nella direzione di una nuova articolazione degli organi di governo interni alle stesse istituzioni e nella distinzione, in ordine alle competenze e alle prerogative definite dalla riforma costituzionale, tra gli organi di livello politico e di livello amministrativo dell'intero sistema; ciò anche al fine di coniugare l'esigenza della piena valorizzazione dell'autonomia professionale dei docenti e dei dirigenti con quella della partecipazione delle famiglie. La responsabilizzazione professionale dei dirigenti e dei docenti e la distinzione degli ambiti di inter-

vento sono i cardini su cui poggiare un sistema decentrato imperniato sull'autonomia e sulla partecipazione delle famiglie.

La presente iniziativa legislativa, in considerazione di quanto rilevato, attribuisce autonomia statutaria alle scuole, dettando i principi e i criteri a cui devono sottostare gli statuti per quanto riguarda la formazione, la composizione e l'articolazione delle competenze degli organi di governo.

Si tratta di restituire alla scuola un ruolo centrale nella formazione dei giovani e una funzione centrale per il loro sviluppo sociale e culturale anche attraverso la collaborazione con le famiglie.

Il presente disegno di legge prevede, inoltre, la possibilità per le scuole autonome di essere affiancate da fondazioni, nonché di avere *partner* pubblici e privati che le sostengano nelle loro attività, disposti a entrare nell'organo di governo della scuola e che contribuiscano a innalzare gli *standard* di competenza dei singoli studenti e la qualità complessiva dell'istituzione scolastica. Si vuole anche promuovere la libertà di scelta educativa, che è ignorata in Italia a differenza di quanto succede in tutta l'Europa.

Il testo si compone di tre capi, suddivisi in diciannove articoli.

Il capo I disciplina gli organi delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 1 riconosce l'autonomia delle istituzioni scolastiche, che costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento; inoltre, le istituzioni scolastiche costituiscono organi di partecipazione degli studenti e delle famiglie.

Nel piano dell'offerta formativa si tiene conto delle prevalenti richieste delle famiglie ed esso è comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento, compatibilmente con le risorse disponibili.

L'articolo 2 disciplina gli organi delle istituzioni scolastiche, che sono distinti in: dirigente scolastico, collegio dei docenti,

consiglio d'istituto e direzione. Tali istituzioni provvedono ad adottare propri regolamenti in materia di organi e di organizzazione interna.

L'articolo 3 attribuisce al dirigente scolastico la rappresentanza legale e la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e del perseguimento delle finalità dell'istituzione scolastica.

L'articolo 4 disciplina il collegio dei docenti, che ha la responsabilità dell'impostazione didattica in rapporto alle particolari esigenze dell'istituto.

L'articolo 5 tratta del consiglio d'istituto, al quale sono attribuiti compiti quali: indirizzo generale dell'attività dell'istituzione scolastica, approvazione del piano di offerta formativa, approvazione del bilancio di previsione, approvazione del regolamento dell'istituzione scolastica.

L'articolo 6 prevede l'elezione, da parte del consiglio d'istituto, di una direzione con le competenze già previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché competenze propositive di impulso ed esecutive.

All'articolo 7 sono istituiti gli organi di valutazione collegiale e disciplinare degli alunni, aventi il compito di valutare i livelli di preparazione e di apprendimento degli alunni periodicamente e alla fine dell'anno scolastico.

L'articolo 8 prevede la possibilità da parte dell'istituzione scolastica, di costituire una fondazione che ne sostenga l'attività.

Nell'articolo 9 è specificato che le disposizioni della legge si applicano anche alle scuole paritarie.

L'articolo 10 prevede un nucleo di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità del servizio scolastico, composto da docenti superiori e da un massimo di due membri esterni. Le modalità e il compenso sono definiti dal regolamento d'istituto.

L'articolo 11 disciplina la partecipazione delle famiglie e degli studenti alle attività

dell'istituto, promuovendo in tal modo il diritto di riunione e di associazione.

Il capo II disciplina la libertà di scelta educativa delle famiglie e l'autonomia scolastica.

L'articolo 12 evidenzia come l'istruzione sia un bene pubblico che deve essere garantito a tutti i cittadini. Allo Stato è affidato il compito di assicurare il diritto all'istruzione attraverso il servizio pubblico d'istruzione. Quest'ultimo è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, che rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi definiti a livello nazionale. Si delineano le modalità di gestione della spesa annuale di copertura dei costi di formazione, il cui soggetto responsabile è lo Stato.

Il capo III tratta della professione docente.

L'articolo 13 riconosce alla docenza la funzione prioritaria di educare i giovani all'autonomia personale e a perseguire idonei e certificati livelli di competenza culturale, tecnica, scientifica e professionale, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. Si riconoscono ai docenti la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale, quali strumenti per l'attuazione del pluralismo e per perseguire la qualità e l'efficacia della prestazione professionale del servizio pubblico d'istruzione.

L'articolo 14 stabilisce che la professione docente è articolata in tre distinte fasce funzionali non gerarchiche, alle quali spetta un distinto riconoscimento giuridico ed economico: docente associato, docente esperto e

docente superiore. L'articolazione della professione docente prevede specifiche funzioni e differenti procedure di nomina.

L'articolo 15 istituisce, presso gli uffici scolastici regionali, gli albi regionali della docenza, alla cui tenuta provvede il Consiglio superiore della docenza, istituito dall'articolo 17.

L'articolo 16 promuove, riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti. Tali associazioni possono svolgere la loro attività anche all'interno delle istituzioni scolastiche che ne favoriscono la costituzione, provvedendo a mettere a disposizione appositi spazi per i loro incontri.

L'articolo 17 istituisce il Consiglio superiore della docenza, organismo tecnico rappresentativo della professione docente, al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti e delle istituzioni scolastiche alle decisioni sul servizio pubblico d'istruzione.

L'articolo 18 stabilisce le funzioni del Consiglio superiore della docenza, in quanto organismo tecnico rappresentativo.

All'articolo 19 sono, infine, previste le norme transitorie e finali.

In conclusione, il presente disegno di legge ha lo scopo di coniugare le esigenze del tradizionale governo della scuola, con un modello di scuola volto a garantire la qualità della professione docente e la sua autonomia, avvalorando e incentivando la partecipazione dei genitori e degli studenti alla vita scolastica, nonché di rendere la scuola un luogo di cultura.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione.

2. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta l'autonomia prevista dalle disposizioni vigenti.

3. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni della presente legge. Le istituzioni scolastiche costituiscono, altresì, organi di partecipazione degli studenti e delle famiglie.

4. Nelle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, sono garantite la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale dei docenti nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

5. Gli organi di governo concorrono alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili, coerenti con le indicazioni nazionali adottate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, e con le linee guida contenute nei regolamenti recanti norme per il riordino dei licei, degli istituti professionali e degli istituti tecnici, emanati ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

6. I percorsi di cui al comma 5 trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa. Il piano tiene conto delle prevalenti richieste delle famiglie ed è comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento, compatibilmente con le risorse a disposizione. Gli organi di governo valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori e il patto educativo tra famiglie e docenti e tra istituzione scolastica e territorio.

Art. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche)

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:

- a) il dirigente scolastico;
- b) il collegio dei docenti;
- c) il consiglio d'istituto;
- d) la direzione.

2. Le istituzioni scolastiche, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare propri regolamenti in materia di organi e di organizzazione interna, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, nonché secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 3.

(Dirigente scolastico)

1. Al dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) la gestione unitaria e la rappresentanza legale dell'istituzione scolastica;

b) la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, secondo le linee di indirizzo generale definite dal consiglio d'istituto e quelle programmatiche del collegio dei docenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di meritocrazia.

2. Il dirigente scolastico nomina un suo vicario, tra i docenti della fascia superiore, al quale, a sua richiesta, può essere concesso l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento.

Art. 4.

(Collegio dei docenti)

1. Al collegio dei docenti sono attribuiti i seguenti compiti:

a) elaborare il piano dell'offerta formativa, recante norme di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività didattiche ed educative;

b) istituire dipartimenti con funzioni di coordinamento disciplinare e didattico finalizzate all'attuazione del piano dell'offerta formativa, all'organizzazione delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie, nonché organismi collegiali di valutazione educativa, didattica e disciplinare degli alunni composti dai docenti della classe e presieduti da un docente della fascia superiore di cui all'articolo 14;

c) adottare un regolamento relativo al proprio funzionamento, all'elezione dei docenti nel comitato di valutazione di cui al comma 4 dell'articolo 14 e alla definizione dei criteri di attribuzione delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 14.

Art. 5.

(Consiglio d'istituto)

1. Al consiglio d'istituto sono attribuiti i seguenti compiti:

a) indirizzo generale dell'attività dell'istituzione scolastica;

b) approvazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività predisposti dai collegio dei docenti;

c) approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;

d) approvazione del regolamento dell'istituzione scolastica che definisce i criteri per l'organizzazione e per il funzionamento dell'istituzione scolastica, la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, le modalità di elezione e di sostituzione dei membri del consiglio d'istituto e della direzione dell'istituzione scolastica, le modalità di elezione del presidente del consiglio d'istituto, le modalità di elezione del dirigente dell'istituzione scolastica nominato tra i docenti superiori iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 15, la nomina dei docenti superiori e dei membri esterni del nucleo di valutazione di cui all'articolo 10;

e) approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità.

2. Il consiglio d'istituto dura in carica per un periodo massimo di tre anni scolastici e il suo rinnovo avviene entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza. In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento dell'istituzione scolastica è deli-

berato dal consiglio di circolo o d'istituto in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio d'istituto in carica decade e si procede a una nuova elezione.

3. Il consiglio d'istituto è composto da un numero massimo di undici componenti: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, tre rappresentanti del corpo docente, tre rappresentanti delle famiglie, due rappresentanti degli studenti, due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Il consiglio d'istituto è altresì integrato da un membro della fondazione di cui all'articolo 8, ove costituita, quando si trattano argomenti che riguardano le attività della medesima fondazione.

4. In assenza di rappresentanti degli studenti, il consiglio d'istituto è composto da: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, quattro rappresentanti del corpo docente, quattro rappresentanti delle famiglie, due rappresentanti ATA e un membro della fondazione, di cui all'articolo 8, ove costituita.

5. Lo scioglimento del consiglio d'istituto è previsto nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale provvede al suo scioglimento e alla nomina di un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio d'istituto, comunque non oltre sessanta giorni dalla nomina.

Art. 6.

(Direzione)

1. Il consiglio d'istituto elegge una direzione, alla quale spettano le competenze della Giunta esecutiva di cui all'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative

alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché competenze propositive, di impulso ed esecutive degli atti del consiglio d'istituto e del collegio dei docenti.

2. La direzione è composta da cinque membri: il dirigente scolastico, che la presiede e che ne è membro di diritto, e quattro docenti della fascia superiore, di cui due eletti dal collegio dei docenti e due dal consiglio d'istituto. Le modalità di elezione dei docenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*). Alle riunioni della direzione partecipa, con funzioni di segretario, il direttore dei servizi generali e amministrativi.

Art. 7.

(Organi collegiali di valutazione)

1. Sono istituiti organi collegiali di valutazione disciplinare e dei livelli di preparazione degli studenti, composti dai docenti delle classi e presieduti dal dirigente scolastico o da un docente della fascia superiore da lui delegato.

2. Gli organi di cui al comma 1 hanno il compito di valutare i livelli di preparazione e di apprendimento degli studenti e di esaminarne i profili disciplinari, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, nonché di certificarne le competenze in uscita secondo quanto previsto dai profili formativi dei singoli percorsi di studio, applicando i criteri di valutazione stabiliti dal collegio dei docenti. Le modalità di svolgimento dei compiti di cui al presente comma sono indicate dal regolamento d'istituto.

Art. 8.

(Fondazioni)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta forma-

tiva e aumentare il livello di competenza dei singoli studenti e la qualità complessiva dell'istituto, ogni istituzione scolastica può, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati dalle disposizioni vigenti, costituire una fondazione.

2. Le istituzioni scolastiche che hanno costituito fondazioni definiscono gli obiettivi prioritari di intervento, prevedono le necessarie risorse economiche e individuano, con regolamenti interni, le funzioni e gli strumenti di indirizzo, di coordinamento e di trasparenza dell'attività delle fondazioni.

3. Le fondazioni di cui al comma 1, possono essere enti pubblici o privati, associazioni di genitori o di cittadini, ovvero organizzazioni senza scopo di lucro. Le fondazioni prevedono, nei loro statuti, l'obbligo di presentare un piano programmatico delle attività, che è approvato dall'istituzione scolastica, e rendono conto alla stessa istituzione scolastica dei risultati della loro attività e della gestione economico-finanziaria. Le fondazioni hanno, altresì, il compito di svolgere una costante azione di informazione e di orientamento per i genitori e per gli studenti.

Art. 9.

(Istituzioni educative e scuole paritarie)

1. Le disposizioni generali e di principio della presente legge si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinali secondo quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. La composizione, le norme di funzionamento, la durata, le funzioni e le competenze degli organi previsti dall'articolo 2 sono stabilite autonomamente dal regolamento di ogni singola istituzione scolastica paritaria.

3. Nelle scuole paritarie la responsabilità amministrativa appartiene all'ente gestore,

il cui rappresentante, o persona dal medesimo delegata, presiede il consiglio d'istituto.

4. Nelle scuole paritarie restano salve la responsabilità propria dell'ente gestore, secondo le disposizioni del codice civile, nonché l'applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Art. 10.

(Nucleo di valutazione)

1. Ciascuna scuola istituisce, anche in raccordo con i servizi di valutazione di competenza regionale e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, un nucleo di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da docenti superiori e da non più di due membri esterni, secondo modalità definite con il regolamento d'istituto che ne prevede anche il compenso. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività dell'istituzione scolastica. Le valutazioni espresse sono messe a disposizione delle famiglie con modalità stabilite dal regolamento d'istituto.

Art. 11.

(Partecipazione alle attività dell'istituzione scolastica da parte delle famiglie e degli studenti)

1. Nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche promuovono, incentivano e valorizzano la partecipazione alle attività da parte degli studenti e delle famiglie, garantendo l'esercizio dei diritti di riunione e di associazione,

anche attraverso il reperimento e la messa a disposizione di spazi idonei all'espletamento di specifiche attività.

2. Il regolamento d'istituto disciplina le modalità di partecipazione da parte degli studenti e delle famiglie, le relazioni con gli organi di programmazione, di indirizzo e di gestione dell'istituzione scolastica, nonché con gli organismi di partecipazione di altre istituzioni scolastiche riunite in rete.

CAPO II

LIBERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE E AUTONOMIA SCOLASTICA

Art. 12.

(Servizio pubblico di istruzione)

1. L'istruzione è un bene pubblico garantito a tutti i cittadini attraverso il servizio pubblico d'istruzione con oneri a carico del bilancio dello Stato. Le regole generali che presiedono all'istituzione e al funzionamento di tale servizio sono definite con legge dello Stato, garantendo la pluralità di opzioni dell'offerta formativa e la libertà costituzionale della scelta educativa degli studenti e dei genitori, a cui sono riservati il diritto e il dovere di educare i figli.

2. Il servizio pubblico d'istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, che rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi definiti a livello nazionale e che dimostrano di mantenerli nel tempo.

3. Lo Stato fissa il limite di spesa annuale a copertura dei costi d'istruzione e di formazione di ciascuno studente a seconda del ciclo di studi e assegna a ciascuna regione i fondi corrispondenti in misura proporzionale al numero degli studenti residenti nel territorio di competenza.

4. Al fine di garantire la libertà di scelta nell'ambito del diritto all'istruzione e alla formazione, le regioni, a integrazione dell'importo erogato dallo Stato ai sensi del comma 3, destinano appositi finanziamenti alle famiglie degli studenti, in relazione alla scuola dell'obbligo, all'istruzione superiore e alla formazione professionale e continua.

5. I finanziamenti regionali di cui al comma 4 sono utilizzati esclusivamente per la frequenza di un istituto scolastico statale o paritario e non sono alienabili o trasferibili. Può comunque essere prevista una quota aggiuntiva in favore dell'istituzione scolastica per coprire i maggiori costi connessi alla frequenza di studenti in particolari situazioni di disagio.

6. Il servizio pubblico d'istruzione prevede:

a) l'istituzione di un sistema nazionale di valutazione;

b) l'ammissione nella prima fase delle scuole statali e paritarie già esistenti, a esclusione di quelle che risultano non idonee e non in possesso dei requisiti richiesti in sede di controllo e l'ammissione, nella seconda fase, delle scuole statali e paritarie di nuova istituzione;

c) la riqualificazione del personale docente, mediante l'attuazione di corsi di aggiornamento, con concorso alle spese da parte dello Stato e delle regioni, in modo da consentire un migliore equilibrio tra domanda e offerta di lavoro e l'acquisizione di competenze professionali di elevato profilo.

CAPO III

PROFESSIONE DOCENTE

Art. 13.

*(Riconoscimento e obiettivi
della professione docente)*

1. La Repubblica riconosce l'importanza prioritaria della professione docente quale fattore di sviluppo della società, ne valorizza lo svolgimento, ne assicura la libertà e ne garantisce la qualità attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e un sistema di avanzamento di carriera e retributivo basato sul merito.

2. La professione docente ha come obiettivo primario l'educazione dei giovani all'autonomia personale e alla capacità di effettuare scelte responsabili e di perseguire idonei e certificati livelli di competenza culturale, tecnica, scientifica e professionale nel rispetto delle specificità e delle differenze individuali. I risultati educativi costituiscono oggetto di specifica responsabilità professionale del docente.

3. Ai docenti è altresì assicurata l'autonomia professionale, quale strumento di pluralismo educativo e di qualità ed efficacia della prestazione professionale.

4. Ai docenti è riconosciuto ogni dieci anni il diritto a un anno di aspettativa retribuita, frazionabile, per partecipare, anche all'estero, ad attività di ricerca e di formazione.

Art. 14.

(Articolazione della professione docente)

1. La professione docente è articolata in tre distinte fasce funzionali, non ordinate gerarchicamente: docente associato, docente esperto e docente superiore. A ciascuna fa-

scia corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico in relazione alla professionalità maturata.

2. Alla fascia di docente esperto si accede, previa domanda, a seguito di una procedura di selezione per soli titoli espletata a livello regionale. Ai docenti esperti possono essere attribuite dal collegio dei docenti specifiche funzioni connesse all'attuazione del piano dell'offerta formativa, nonché riguardanti attività di formazione iniziale e di aggiornamento degli altri docenti.

3. Alla fascia di docente superiore si accede, a domanda, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami espletati a livello nazionale. Ai docenti superiori possono essere attribuite dal collegio dei docenti funzioni complesse, quali il coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, la valutazione interna ed esterna, nonché ulteriori funzioni stabilite mediante accordi di contrattazione sindacale.

4. L'attività del personale appartenente alle fasce di docente associato e di docente esperto è soggetta a valutazione periodica, effettuata da un comitato di valutazione costituito all'interno dell'istituzione scolastica. La valutazione attiene all'efficacia dell'azione didattica e formativa e, per i docenti esperti, anche all'esercizio delle funzioni eventualmente attribuite ai sensi del comma 2. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel fascicolo personale del docente.

5. Il comitato di valutazione è composto da due docenti superiori eletti da collegio dei docenti, da due docenti eletti dal consiglio d'istituto e da un docente superiore designato a livello regionale dall'organismo tecnico rappresentativo che svolge funzioni di presidente. Il comitato è rinnovato ogni cinque anni.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con scadenza biennale, il contingente massimo di personale docente per ciascuna delle fasce di docente esperto e di docente superiore.

Art. 15.

(Albi regionali)

1. Presso gli uffici scolastici regionali sono istituiti gli albi regionali della docenza.

2. Gli albi regionali della docenza, distinti per ordine di scuola, sono articolati in:

a) albo dei docenti associati, al quale sono iscritti i docenti a tempo indeterminato in servizio presso un'istituzione scolastica statale;

b) albo dei docenti esperti, al quale sono iscritti coloro che appartengono alla fascia di docente esperto a seguito della procedura di selezione;

c) albo dei docenti superiori, al quale sono iscritti coloro che appartengono alla fascia di docente superiore a seguito della procedura concorsuale.

Art. 16.

(Associazione professionale)

1. Al fine di promuovere e di valorizzare le libere associazioni professionali dei docenti quali libera espressione della professionalità docente, le istituzioni scolastiche favoriscono la loro costituzione, provvedendo a mettere a disposizione appositi spazi per i loro incontri.

2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche, le associazioni professionali accreditate sono consultate in merito a situazioni e a problematiche concernenti l'offerta educativa e la formazione iniziale e permanente dei docenti, nonché in funzione propositiva.

Art. 17.

(Consiglio superiore della docenza)

1. A garanzia dell'autonomia professionale, della responsabilità e della partecipazione dei docenti delle istituzioni scolastiche alla gestione del servizio pubblico di istruzione, è istituito il Consiglio superiore della docenza, organo tecnico rappresentativo della professione docente.

2. Il Consiglio superiore della docenza è composto da quindici membri e dura in carica cinque anni. I membri del Consiglio superiore della docenza sono collocati in aspettativa per la durata del mandato e conservano il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento.

3. I membri del Consiglio superiore della docenza sono eletti sulla base di liste presentate dalle associazioni della professione docente, costituite ai sensi dell'articolo 16, per ciascuna fascia di docenza. Sono eleggibili i docenti a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie. La composizione è ripartita in proporzione alle fasce della docenza con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di presentazione delle liste, le procedure per l'elezione, le situazioni di incompatibilità, di decadenza e di surroga dei membri del Consiglio superiore della docenza.

5. Il Consiglio superiore della docenza ha autonomia organizzativa e operativa e dispone di una propria dotazione finanziaria.

Art. 18.

(Funzioni del Consiglio superiore della docenza)

1. Il Consiglio superiore della docenza provvede:

- a) alla raccolta e alla conservazione dei dati contenuti negli albi regionali;
- b) alla redazione e all'aggiornamento del codice deontologico della professione docente;
- c) alla definizione e all'aggiornamento dei requisiti professionali dei docenti;
- d) all'esercizio delle potestà disciplinari di secondo grado nei confronti degli iscritti agli albi regionali.

2. Il Consiglio superiore della docenza, inoltre, formula proposte ed esprime pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del servizio pubblico d'istruzione, nonché sulle procedure per il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento dei docenti.

Art. 19.

(Copertura finanziaria e norme transitorie e finali)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante quota parte delle economie di spesa di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

2. Fino all'avvio delle relative procedure di selezione e concorsuali, le funzioni spettanti ai docenti esperti sono svolte dai docenti delle scuole statali aventi dieci anni di servizio o dai docenti delle scuole paritarie con contratto a tempo indeterminato; le funzioni spettanti ai docenti superiori sono

svolte dai docenti delle scuole statali con quindici anni di servizio o dai docenti delle scuole paritarie con contratto a tempo indeterminato.